

REGOLAMENTO COMUNALE per la disciplina della co-progettazione nel rapporto fra Amministrazione Comunale ed Enti del Terzo Settore nell'ambito del Piano Sociale dell'ECAD 15 – Pescara.

(Approvato con Delibera di C.C. n. 164 del 31.10.2017 e modificato con Delibere di C.C. n. 134 del 17.10.2022 e n. 8 del 30.01.2023)

Art. 1 – Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare i principi fondamentali, i criteri guida e le direttive da rispettare nell'ambito dei procedimenti di co-progettazione in materia di politiche sociali, fra l'Amministrazione Comunale e i soggetti del Terzo Settore di cui al successivo articolo 3, in attuazione della legge n. 328/2000 e ss. mm., del d.p.c.m. 30.03.2001 e ss. mm., del Piano Sociale Regionale 2016-2018, del D.Lgs. 117/2017 “Codice Terzo Settore” e del Piano Sociale Distrettuale dell'ECAD 15 Pescara, approvato con delibera del C.C n.133 del 26/09/2017.
2. La presente disciplina cessa di avere efficacia, in tutto o in parte, a seguito del recepimento da parte del Comune di Pescara della disciplina in materia di co-progettazione emanata dalla Regione Abruzzo, nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a) in attuazione dell'art. 7 del d.p.c.m. 30.03.2001, per la co-progettazione di interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS) innovativi e sperimentali al fine di affrontare nuove specifiche problematiche sociali e per introdurre modalità innovative di attuazione di interventi già esistenti o consolidati;
 - b) agli interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), come definiti dal Piano Sociale d'Ambito Distrettuale dell'ECAD 15 – Pescara, in relazione alle seguenti aree:
 - integrazione ed inclusione sociale;
 - altre eventuali tipologie di emergenza sociale;
 - minori;
 - persone con disabilità;
 - anziani.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per interventi di partenariato pubblico-privato sociale (PPPS), di cui al precedente comma, lett. b), si intendono:
 - a) attività e progettualità connesse a esigenze e/o bisogni nuovi in quanto sopravvenuti o comunque presi in considerazione a seguito dell'elaborazione del suddetto Piano d'Ambito;
 - b) implementazione e modalità nuove o diverse di gestione delle attività già esistenti.
3. Le modalità di compartecipazione del Comune alle iniziative progettuali proposte con avviso pubblico ai soggetti del Terzo Settore di cui all'art. 3, possono essere le seguenti:
 - attività sociali (in particolare, collaborazione del Servizio Sociale Professionale nella redazione dei progetti individualizzati/progetti di vita);
 - attribuzione di beni ed immobili comunali;
 - contributi economici per le attività (in termini di rimborso delle spese debitamente documentate per: personale, utenze, polizze assicurative ed altre voci ritenute attinenti).

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. Possono partecipare alle procedure di co-progettazione gli Enti del Terzo Settore individuati all'art. 4, c.1 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Possono, altresì, partecipare alle medesime procedure i seguenti soggetti:

- A) altre amministrazioni ed enti pubblici sulla base di espressa deliberazione assunta dai competenti Organi o a seguito di accordo con il Comune di Pescara ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss. mm.
- B) soggetti privati, anche operatori economici c.d. *profit*, inseriti nell'ambito del partenariato al fine di attrarre ulteriori risorse, fermo restando che il soggetto Capofila e responsabile dell'attuazione dovrà essere un ente del Terzo Settore.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono partecipare agli avvisi di co-progettazione sia in forma singola che associata.
4. Gli avvisi pubblici di co-progettazione disciplinano e specificano le modalità di coinvolgimento e di raccordo dei soggetti di cui ai precedenti commi.
5. Un soggetto di cui ai commi 1 e 2, lett. A) può presentare istanza di partecipazione per un numero di servizi pari ad un rapporto di 1 a 6 rispetto ai servizi messi a bando nell'anno di riferimento. Tale limitazione si riferisce sia all'ipotesi di presentazione della candidatura singolarmente, sia al caso in cui il soggetto medesimo inoltri la domanda in qualità di capofila o di partner.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione agli avvisi di co-progettazione i soggetti di cui all'art.3, comma 1 devono dichiarare mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.e i.i.:
- a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
 - b) l'iscrizione nel "Registro unico nazionale del terzo settore", in conformità a quanto disciplinato dall'art. 11 del Codice del terzo Settore;
 - c) il possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio di attività di erogazione di servizi alla persona ai sensi della L.R.n. 2 del 4.1.2005;
 - d) di esercitare la propria attività nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 9 del vigente 'Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici' comprovata dall'iscrizione all' 'Albo comunale delle forme associative' di cui al 'Nuovo Regolamento per i rapporti con l'associazionismo'.
 - e) l'esperienza biennale documentabile nello svolgimento di servizi analoghi e/o attività connesse a quelli oggetto dell'avviso di co-progettazione.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera B) devono dichiarare, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.e i.i., il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016.

Art. 5 – Obbligo di cofinanziamento

1. I soggetti partecipanti sono obbligati a cofinanziare la realizzazione del progetto nella misura minima del 10% delle risorse stanziare dal Comune di Pescara per lo specifico servizio.
2. Tale cofinanziamento può essere garantito attraverso la messa a disposizione di personale e di attrezzature, mediante l'affitto o l'utilizzo di locali e/o altre spese di varia natura ritenute dall'Ente attinenti alle attività progettuali. La quantificazione di tale quota di cofinanziamento e l'attinenza della stessa alle attività progettuali sono sottoposte a puntuale verifica da parte del Comune in sede di valutazione di cui al successivo art. 6.

Art. 6– Svolgimento delle procedure di selezione delle proposte

1. La selezione delle proposte di co-progettazione è attivata mediante avvisi pubblici riferiti agli AT e ai relativi servizi, così come indicati nel documento di Piano dell'ECAD 15 – Pescara, si svolge in tre distinte fasi:

I) Presentazione di manifestazione di interesse riguardo alle proposte di co-progettazione bandite dall'Amministrazione.

Gli avvisi sono corredati da un 'progetto preliminare' contenente la sintetica analisi dei problemi del territorio e le 'linee guida' per orientare la co-progettazione rispetto al tema specifico dell'avviso in questione (in particolare il suddetto 'progetto preliminare' esplicita gli obiettivi generali e specifici dell'intervento, le modalità di esecuzione del servizio e l'analisi delle risorse economiche per l'espletamento dello stesso). Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pescara, per la durata minima di 20 giorni, al fine di assicurare un adeguato livello di pubblicità e per favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati. Il termine minimo di 20 giorni potrà essere ridotto, da parte dell'Amministrazione, per ottemperare alle scadenze e agli adempimenti stabiliti dai bandi riferiti al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Gli avvisi indicano le risorse stanziare dal Comune per ogni specifico servizio anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5. Tali stanziamenti non sono oggetto di rideterminazione al ribasso.

II) Procedura di selezione dei soggetti con relativa analisi delle risorse.

In esito alle procedure di selezione disciplinate dal presente art. 6, per ciascun avviso è nominata una commissione composta da personale dell'Ufficio di Piano dell'Ecad 15, con competenze nel servizio per il quale si è avviata la co-progettazione.

III) Sviluppo della co-progettazione.

La proposta valutata come maggiormente rispondente alle finalità dei singoli Avvisi, secondo i criteri esplicitati al successivo art. 7, verrà ammessa alla fase conclusiva denominata 'sviluppo della co-progettazione'. In caso di pari merito tra più proposte le stesse saranno ammesse a quest'ultimo *step*. Tale fase consiste nell'elaborazione del progetto definitivo delle attività previste, a cui si perviene condividendo ed integrando le esigenze e le proposte dell'Ecad con quelle del Terzo Settore in termini di declinazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere. Essa si concluderà con la stipula dell'accordo di collaborazione di cui al successivo art. 8.

Gli esiti delle procedure di selezione sono pubblicati sul sito del Comune di Pescara.

Art. 7 – Elementi di valutazione della co-progettazione

1. Gli elementi di valutazione dei progetti presentati con le relative ponderazioni sono i seguenti:

Elementi Qualitativi di Valutazione Offerta Tecnica	Punteggio massimo in %
1. proposta di assetto organizzativo del servizio, relazione tra partner progettuali e strumenti della “governance”;	19
2. caratteristiche soggettive, competenze tecniche e legami con il territorio (in termini di conoscenza delle risorse e dei problemi del territorio);	13
3. analisi dei costi con particolare attinenza degli stessi alle attività e alle finalità del servizio di cui trattasi;	10
4. qualifiche e specializzazioni professionali degli operatori, attinenti al progetto;	13
5. esperienza di collaborazione con altri attori del “welfare” locale (con particolare riguardo all’ampiezza della rete di collaborazione proposta, al coinvolgimento dell’associazionismo locale all’interno della stessa e alla partecipazione a “partenariati” ufficialmente costituiti nel biennio precedente la candidatura);	8
6. iniziative innovative e sperimentali progettate nell’ambito del servizio e loro livello di coerenza con l’analisi delle risorse e dei problemi;	7
7. modalità di rilevazione dati e del monitoraggio dell’espletamento del servizio;	5
8. “disegno di valutazione” degli esiti progettuali finalizzato alla riprogettazione degli interventi.	3

Elementi Quantitativi di Valutazione Offerta Tecnica	Punteggio massimo in %
9. eventuale percentuale di cofinanziamento superiore al 10%;	10
10. esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della co-progettazione di durata superiore ai due anni;	9
11. possesso della carta dei servizi;	3

Art. 8 – Stipula dell'accordo di collaborazione

1. I rapporti con gli Enti del Terzo Settore concernenti la realizzazione del progetto definitivo sono regolamentati da un accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 119 del TUEL, che disciplina le attività da svolgere, gli impegni a carico di ciascun partecipante e tutti gli altri elementi oggetto della valutazione del progetto di cui all'art. 7. L'Accordo contiene, altresì, gli elementi di cui al successivo art. 9, comma 1, nonché la ripartizione degli oneri degli interventi, riportata nell'analisi dei costi, basata sulla distinzione tra le spese a carico del Comune e quelle a carico del/i partner, e le modalità di rendicontazione degli interventi e di monitoraggio.
2. A ciascun soggetto partecipante è trasferito l'importo a carico del Comune nei seguenti termini:
 - 30% entro 30 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
 - 40% dopo sei mesi dalla sottoscrizione stessa, dietro presentazione della documentazione giustificativa delle spese sostenute per la percentuale del 30%;
 - 30% a seguito della presentazione della rendicontazione finale.

Art. 9 – Verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti

1. I singoli avvisi disciplinano i criteri ai fini della verifica e del monitoraggio dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione degli interventi di co-progettazione.
2. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve attestare semestralmente il raggiungimento delle finalità indicate nell'accordo di collaborazione di cui al precedente articolo.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli accordi di collaborazione di cui al precedente articolo 8 richiamano espressamente l'obbligo del rispetto della vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010.

Art. 11– Disciplina generale

1. Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono non applicabili alle procedure di co-progettazione tutte le norme presenti in altri Regolamenti comunali, eventualmente in contrasto con quanto previsto nel presente.